

ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI DELL'UNIVERSITA' DI BERGAMO (L.U.B.)

**Atto 14 giugno 2011 – Rep. N. 37843 Racc. N. 17381 -
Dott. Armando Santus – Notaio in Bergamo**

Allegato " B " al n. 37843/17381 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE

Art.1º - E' costituita la libera associazione dei laureati presso l'Università degli Studi di Bergamo denominata:

"ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI DELL'UNIVERSITA' DI BERGAMO"

(di seguito: Associazione)

in acronimo "L.U.B."

L'associazione ha un proprio simbolo grafico di distinzione; le modifiche, l'uso e la riproduzione del medesimo sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art.2º - L'associazione ha sede in Bergamo, presso la Sede legale dell'Università degli Studi di Bergamo (di seguito: Università).

La sede operativa è fissata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione presso una delle Sedi dell'Università.

La modifica della sede operativa non comporterà modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in luoghi ritenuti strategici per lo sviluppo dell'attività associativa, sia nel territorio italiano che all'estero; l'attività relativa verrà normata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.3º - L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, e si avvale del sostegno delle strutture dell'Università.

L'associazione, per le finalità che persegue, è molto vicina e connessa alla vita dell'Università, così come l'Università è fortemente interessata a coltivare rapporti con i propri laureati, sia per offrire occasioni di formazione e di incontro che per valorizzarne l'esperienza professionale a supporto della propria attività istituzionale a beneficio degli studenti.

Gli stretti rapporti fra l'Associazione e l'Università vengono regolati da apposita convenzione.

Tale accordo, oltre al formale riconoscimento del ruolo e dell'attività dell'Associazione a sostegno delle finalità istituzionali dell'Università, definisce gli ambiti di collaborazione e le modalità di utilizzo delle strutture universitarie.

In via esemplificativa e non tassativa, le finalità dell'Associazione sono:

- rinsaldare i vincoli di amicizia e di colleganza fra i soci attraverso qualificati momenti di incontro;
- sviluppare il senso di solidarietà tra gli associati;
- favorire l'immagine dell'Università e i suoi rapporti col territorio;
- promuovere, anche in collaborazione con l'Università, attività culturali e sociali a beneficio dei soci e degli studenti, con particolare riferimento ad eventi socio-culturali e celebrativi, affiancamento per stage e tirocini, borse di studio da assegnare mediante concorso;
- favorire l'avvicinamento delle conoscenze accademiche, assicurate dall'ottima professionalità e preparazione dei docenti, alla multiforme realtà aziendale grazie alla consolidata esperienza professionale dei laureati, anche attraverso la diffusione di notizie su: attività culturali, seminari, incontri con Docenti italiani e stranieri di particolare levatura accademica;
- favorire occasioni di formazione continua di carattere culturale e professionale;
- risvegliare negli studenti, attraverso la testimonianza e l'esempio, la voglia: di sapere non nozionistico, di capire il perchè delle cose, di inventare, di lavorare ("homo faber sapiens");
- diffondere i tradizionali valori etici dell'Università nel mondo del lavoro e delle professioni;
- ispirare la propria attività ai valori dell'onestà, del rispetto reciproco, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana.

Per il miglior espletamento delle attività previste dal presente Statuto l'Associazione potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole oppure a particolari strutture.

L'associazione potrà aderire, affidarsi o consorzarsi a enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, anche di altre università.

L'Associazione potrà inoltre: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima; costituire Fondazioni; istituire, nell'ambito del proprio patrimonio, Fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.4º - Il patrimonio dell'Associazione è costituito ito:

1. dalle quote associative destinate al patrimonio;
2. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
4. da eventuali contributi, erogazioni, donazioni o lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative annuali dei soci ordinari così come determinate dal Consiglio Direttivo;
2. da contributi volontari versati dai soci;
3. dalle eventuali rendite del patrimonio;
4. da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le erogazioni di qualsiasi genere, purché espressamente destinate a tale scopo, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione può anche avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti Pubblici, di Istituzioni soprannazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e di qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati, di privati cittadini e di Enti e società di ogni tipo.

SOCI

Art.57 - Sono soci dell'Associazione dietro ammissione del consiglio direttivo, su domanda dell'interessato:

- Soci Ordinari - tutti coloro che: 1) abbiano conseguito presso l'Università una laurea, un diploma universitario, una laurea (D.M. 509/99), una laurea specialistica, una laurea magistrale, in qualsiasi momento questo sia avvenuto; 2) previa domanda, siano ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo; 3) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono esonerati dal versamento della quota associativa i soci ordinari che abbiano svolto, per almeno un quinquennio, un'attività di docenza presso l'Università di Bergamo o altre Università. I requisiti di ammissione al beneficio sono valutati dal Consiglio Direttivo.

- Soci Sostenitori – persone fisiche, giuridiche, Enti e Associazioni che si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante un contributo annuale, definito annualmente dal Consiglio Direttivo; sono altresì considerati soci sostenitori coloro che contribuiranno alle attività dell'Associazione con il versamento di un contributo "una tantum" stabilito dal Consiglio Direttivo. I soci persone giuridiche, Enti e Associazioni, sono rappresentati a tutti gli effetti dal loro legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo.

Sono soci dell'Associazione dietro chiamata del consiglio direttivo:

- Soci Onorari - Laureati "honoris causa" dell'Università di Bergamo, "soci onorari" di diritto, persone fisiche, anche non laureate all'Università di Bergamo, che vengono designate dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera; i soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Sono "Soci onorari" di diritto: il Magnifico Rettore dell'Università e suoi predecessori, i Presidi di Facoltà dell'Università e i loro predecessori, il Direttore Amministrativo, i Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, denominati "Soci Fondatori".

Oltre che socio onorario, il Magnifico Rettore è, per il periodo di carica, Presidente onorario dell'Associazione.

La qualifica di Socio Onorario ha validità per tutta la vita del Socio.

L'adesione all'Associazione impegna gli Associati alla piena accettazione ed osservanza delle norme statutarie, li impegna pure a conformare la propria condotta a correttezza e buona fede allo scopo dell'attuazione delle finalità dell'Associazione.

La qualifica di socio obbliga l'interessato all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni legalmente assunte dagli Organi statuari dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde:

1. per recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. per morosità;
3. per espulsione.

Ciascun Associato ha diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. Il recesso deve comunicarsi al Consiglio Direttivo, e per esso al suo Presidente, con lettera raccomandata r.r. Il recesso ha effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo è competente, in via ordinaria, a decidere in merito al punto 2).

Con votazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi membri, il Consiglio Direttivo può, dopo averne ascoltato le ragioni, contestare agli associati la violazione dei doveri derivanti da norme di legge, statutarie e deontologiche. Le conseguenti decisioni sono di competenza del Collegio dei Provisori, che potrà procedere all'ammonizione, alla diffida, alla sospensione temporanea da ogni attività associativa e da ogni diritto proprio della qualifica di associato ed eventualmente all'espulsione dall'Associazione.

L'ammonizione consiste in un richiamo motivato inviato al responsabile dell'infrazione ed è comminata per mancanze non gravi.

La diffida consiste nell'avviso motivato inviato al responsabile dell'infrazione e contenente la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione; la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute.

La sospensione dall'appartenenza all'Associazione comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta inoltre l'incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per l'Associazione. La sospensione è comminata per mancanze gravi.

L'espulsione può essere comminata:

- a) per ripetute mancanze che hanno originato precedenti sospensioni oppure per particolare gravità dei fatti contestati;
- b) per qualsiasi condanna, passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata;
- c) per il compimento di gravi atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione e dell'Università di Bergamo.

La qualità di Associato si acquista, nei confronti dell'Associazione, con l'iscrizione nel libro degli Associati.

In caso di morte dell'Associato il rapporto associativo si scioglie e la partecipazione non è trasmissibile agli eredi o aventi causa perchè la qualità di Associato non è trasmissibile.

L'Associato receduto o escluso o gli aventi causa dell'Associato deceduto, non possono chiedere all'Associazione la restituzione delle quote e dei contributi versati, neppure hanno diritto alcuno sul patrimonio associativo.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.67 - Organi della associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti
- il collegio dei Provisori.

ASSEMBLEA - COMPETENZE

Art.77 - L'assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i Soci Onorari, Sostenitori e da tutti i Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea dei Soci:

- approva il bilancio dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva le modifiche dello Statuto;
- nomina il Consiglio Direttivo;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione;
- nomina il Collegio dei Provisori dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle altre materie sottoposte al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

Le candidature relative agli organi da eleggere sono raccolte dal Comitato elettorale, nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Possono presentare la propria candidatura tutti i Soci Onorari e Sostenitori aventi diritto e tutti i Soci Ordinari aventi diritto e in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità

alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO

Art.89 - L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In ogni caso, l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto e tra questi l'approvazione del bilancio.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio Direttivo segnala le ragioni della dilazione.

L'Assemblea si riunisce nella città di Bergamo o in altra località della Lombardia.

L'Assemblea dei Soci viene convocata mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - spedito a mezzo posta, o tramite e-mail, o pubblicato sul sito Internet dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della riunione.

L'avviso di convocazione può indicare la data e l'ora di svolgimento della riunione in seconda convocazione.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.

Ciascun Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

La delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di un altro Socio.

Quorum

L'Assemblea, in seduta ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi sia la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei Soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando vi sia la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti; a parità di voti la proposta si intende respinta, salvo quorum diverso previsto nello statuto.

Presidenza

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina gli scrutatori.

La redazione del verbale è affidata alla Segreteria dell'Associazione.

Di ogni riunione assembleare viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e/o dal Notaio ove richiesto.

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Art.99 - Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 4 e non superiore a 13, eletti, tra i soci ordinari e onorari, dall'assemblea che determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti.

I consiglieri restano in carica per un triennio e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo non rappresentano i soggetti che li hanno designati e non agiscono con vincolo di mandato.

In caso di dimissioni o di recesso di un consigliere, per qualunque causa, il consiglio direttivo procederà alla sua sostituzione.

Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

Art.109 - Il Consiglio Direttivo, nei limiti conferiti dallo Statuto, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è altresì investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, eccettuati quelli per Statuto riservati all'Assemblea.

Più in particolare, il Consiglio Direttivo ha, tra l'altro, il compito di:

- elaborare il piano annuale delle attività dell'Associazione;
- predisporre il bilancio d'esercizio entro il termine di convocazione dell'assemblea per la sua approvazione;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare l'accettazione delle erogazioni, dei contributi, dei lasciti;
- deliberare l'ammissione dei Soci;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione determinando, eventualmente, la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso e quella disponibile per la gestione delle attività dell'Associazione;
- determinare annualmente sia la quota associativa dei soci ordinari sia quella minima dei soci sostenitori;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- coordinare le attività per la gestione ordinaria dell'Associazione, fra le quali la promozione di incontri, eventi, convegni, iniziative per assistere i laureati e i laureandi nel mondo del lavoro e delle professioni;
- gestire gli aspetti economici e finanziari dell'Associazione;
- diffondere informazioni sull'attività dell'Associazione;
- nominare eventuali commissioni, presiedute da un membro del Consiglio all'uopo designato, per attivare determinate iniziative;
- svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo compete l'attribuzione di eventuali deleghe di poteri ed incarichi speciali ai propri membri.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione, di due terzi dei soci per gravi e motivate inadempienze.

Il consiglio nomina al suo interno.

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Comitato elettorale, formato dal Presidente e dal Vice Presidente, che dura in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Al Comitato elettorale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e riferito alla nomina di organi elettivi dell'Associazione, devono pervenire le candidature di quei soci che desiderano far parte di tali organi.

Possono presentare la propria candidatura tutti i Soci Onorari e Sostenitori aventi diritto e tutti i Soci Ordinari aventi diritto e in regola con il versamento delle quote associative.

Il Comitato elettorale esamina in tempo utile la regolarità dei requisiti dei candidati e predisporre per l'Organo elettore una lista di nominativi. Nell'elezione dei vari organi sociali risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, fino a concorrenza dei candidati da eleggere.

CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO

Art.117⁹ - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal componente più anziano di età.

I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, redatti dalla Segreteria dell'Associazione, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri o su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti

La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta con avviso da inviare a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a 3 (tre) giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la seduta.

Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona, anche non socio, nominata su proposta del presidente.

Delle riunioni del consiglio direttivo deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le riunioni del consiglio direttivo possono tenersi in teleconferenza, videoconferenza, o per mezzo di tecnologie similari, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando i predetti sistemi di collegamento. Deve tassativamente essere assicurata:

1. l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
2. la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
3. la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del consiglio direttivo si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario della riunione consiliare.

PRESIDENTE

Art.12⁹ - Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività associativa, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- propone, fra i Consiglieri in carica, il Vicepresidente;
- conferisce ai soci procure speciali per la gestione di attività varie nell'ambito dell'attività statutaria.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.13⁹ - E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione; durano in carica fino alla scadenza del terzo esercizio e sono rieleggibili.

Il Presidente del collegio dei revisori dei conti è designato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione.

Compete al Collegio dei Revisori dei conti:

- il controllo amministrativo e contabile sugli atti di gestione dell'Associazione;
- l'accertamento del rispetto amministrativo delle norme statutarie;
- l'esame delle proposte di bilancio, di cui deve accertare la regolarità riferendo per iscritto all'Assemblea dei Soci dell'Associazione;
- la verifica periodica della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei beni di proprietà sociale;
- la verifica della regolarità degli occorrenti adempimenti fiscali e previdenziali.

I revisori esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, possono effettuare in ogni momento ispezioni, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al bilancio d'esercizio che verrà presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci dell'Associazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare un Revisore effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Revisore effettivo più anziano di età.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.14⁹ - E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione e scelti fra i laureati dell'Università di Bergamo con almeno 15 anni di laurea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del collegio dei probiviri è designato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull'interpretazione ed applicazione dello Statuto nonché le eventuali controversie tra associati o tra associati e l'Associazione ovvero i suoi organi.

Al Collegio dei Probiviri compete adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente quale amichevole compositore secondo equità, senza formalità di procedura.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Non possono essere oggetto di decisione da parte del Collegio dei Probiviri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio

del Pubblico Ministero.

Se nel corso del mandato viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età.

ESERCIZIO SOCIALE

Art.157 - L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio.

I bilanci vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea dei Soci dell'Associazione per la definitiva approvazione entro il termine di convocazione dell'assemblea per la loro approvazione.

All'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

DURATA ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Art.167 - L'associazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dall'art.27 del cod.civ. e quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo.

La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal consiglio direttivo che sottoporrà l'atto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

La deliberazione di scioglimento anticipato dell'Associazione deve essere presa in Assemblea straordinaria alla quale partecipino, anche in seconda convocazione, almeno due terzi degli Associati.

In detta Assemblea si procede pure alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.

In caso di scioglimento, gli archivi storici dell'Associazione e l'elenco dei Soci verranno consegnati all'Università di Bergamo e rimarranno a disposizione per future eventuali ricostituzioni.

Il patrimonio che residuerà dopo il pagamento delle passività sarà devoluto all'Università di Bergamo, salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art.177 - Tutti gli incarichi associativi conferiti agli Organi dell'Associazione sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

LIBRI ASSOCIATIVI

Art.187 - Vengono istituiti i seguenti libri sociali:

- libro dei Soci, con indicazione dei dati relativi a ciascun Associato;
- libro verbali Assemblea dei Soci dell'Associazione;
- libro verbali Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- libro verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
- libro verbali del Collegio dei Probiviri;
- eventuali libri obbligatori richiesti a scopi civilistici e contabili, fiscali e previdenziali.

Ciascun Associato ha diritto di consultare tali libri presso la sede Associativa, previa richiesta e secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

NORMA FINALE

Art.197 - Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le norme del codice civile in tema di associazioni private riconosciute.
